

COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

PROVINCIA PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

SOMMARIO

C A P O I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 Disposizioni generali

Art. 2 Occupazioni permanenti e temporanee

Art. 3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree
pubbliche

Art. 4 Procedimento per il rilascio delle concessioni

Art. 5 Concessioni per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche

Art. 6 Prescrizioni per le occupazioni

Art. 7 Divieto temporaneo di occupazione

Art. 8 Decadenza della concessione

Art. 9 Revoca della concessione

Art. 10 Rinnovo delle concessioni

Art. 11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12 Disposizioni generali

Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle
strade, spazi ed aree pubbliche

Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa

Art. 15 Misurazione dell'area occupata - criteri

Art. 16 Tariffe

Art. 17 Esenzioni Maggiorazioni e riduzioni

Art. 18 Denuncia e versamento della tassa

Art. 19 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva
della tassa

Art. 20 Sanzioni

Art. 21 Norme finali

Art. 22 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali.

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2

Occupazioni permanenti e temporanee.

Le occupazioni si dividono in due categorie:
permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3

Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;

la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello

spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni.

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate

all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta

osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facolta' di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorita' comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione.

Il Sindaco puo' sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche

per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della
viabilità'.

Art. 8

Decadenza della concessione.

Puo' essere pronunciata la decadenza della

concessione per i seguenti motivi:

mancato pagamento della tassa per l'occupazione del
suolo pubblico;

reiterate violazioni agli obblighi previsti nel
presente regolamento o nella concessione stessa;

la violazione di norme di legge o regolamentari in
materia di occupazione dei suoli;

Art. 9

Revoca della concessione.

E' prevista in ogni caso la facolta' di revoca
delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico
per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le
concessioni del sottosuolo non possono essere revocate
se non per necessita' dei pubblici servizi.

La revoca da' diritto alla restituzione della tassa
pagata in anticipo, in proporzione al periodo non
fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi
indennita'.

Art. 10

Rinnovo delle concessioni.

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 10 giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali.

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

C A P O II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali.

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del

Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, ed ai soli fini del rispetto di

quanto stabilito dall'art.42 3° comma del D.Lgs 507/93, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in due categorie come individuate con delibera consiliare n.19/62.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria(ex 3a):

INVERNO: Via Roma-Via Pavia-Piazza Umberto I°-Piazza Castello

MONTELEONE: Via Umberto I°-Via Miradolo e Via Corteolona

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria (ex 4a):

INVERNO: Via Mazzini-Via Nobili-Via Marconi-Via S.Giuseppe Cascina S.Giuseppe e Cascine di Sotto.

MONTELEONE: Via Della Chiesa e tutte le altre vie del Comune e Cascinali.

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa.

La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare

sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di pi# occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - criteri.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di

banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe.

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di

occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

a) occupazioni fino a 6 ore:

riduzione del 30 per cento;

b) occupazioni da 7 fino a 24 ore:

tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la

tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste

dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive

modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate

dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 17

Esenzioni e Maggiorazioni e riduzioni.

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi

soprastanti e sottostanti il suolo pubblico,

diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del

D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta a 1/3;

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non

qualificabili come passi carrabili, per i quali a

richiesta degli interessati venga disposto il

divieto della sosta indiscriminata sull'area

dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo

cartello, la tariffa ordinaria e' ridotta al 10%;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal

Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa

ordinaria e' ridotta al 10 per cento;

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la

distribuzione dei carburanti la tariffa e' ridotta

al 30 per cento;

e) per le occupazioni temporanee degli spazi

soprastanti e sottostanti il suolo pubblico,

diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del

D.Lgs. 507/1993, la tariffa e' ridotta a 1/3;

f) per le occupazioni con autovetture di uso privato

realizzate su aree a cui e' destinata dal Comune, si

applica la tariffa base;

g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore

a 15 giorni la tariffa e' ridotta del 50%;

h) per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle

attività edilizie le tariffe sono ridotte del 50%;

Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni

province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi

per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti

pubblici di cui all'art.87 comma 1 lettera e) del te-

sto unico delle imposte sui redditi, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

n.917, per finalità specifiche di assistenza, previ-

denza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o ne posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla soste dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art.18

Denuncia e versamento della tassa.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il

mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 19

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. L.gs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Sanzioni.

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. L.gs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n. 285 (e successive modificazioni).

Art. 21

Norme finali.

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n.20 del 30.10.1962 e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni con-

trarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 22

Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Allegato al regolamento

per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche

e per l'applicazione della relativa tassa

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima L. 37.400

Categoria seconda L. 34.000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi

sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione di 1/3

Categoria prima L. 12.466

Categoria seconda L. 11.333

C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del
70%):

Categoria prima L. 11.220

Categoria seconda L. 10.200

D) Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del
50%):

Categoria prima L. 18.700

Categoria seconda L. 17.000

E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad
impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del

30%):

Categoria prima L. 26.180

Categoria seconda L. 23.800

F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima L. 3.740

Categoria seconda L. 3.400

G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 90%):

Categoria prima L. 3.740

Categoria seconda L. 3.400

H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare e' quella indicata alla lettera A.

I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare e' la seguente:

CAT.I

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno L.275.000

CAT.II

Per ogni Km.lineare o frazione e per anno L.250.000

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa e' dovuta nella misura annua complessiva di L. 50.000 a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato L. 20.000

Zona limitrofa L. 15.000

Sobborghi e zone periferiche L. 10.000

N) Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	L. 50.000
Sobborghi e zone periferiche	L. _____
Frazioni	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima L. 2.200

Categoria seconda L. 2.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima L. 1.540

Categoria seconda L. 1.400

2. fino a 6 ore (riduzione del 50%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima L. 1.100

Categoria seconda L. 1.000

3. oltre le 6 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima L. 2.200

Categoria seconda L. 2.000

4. oltre le 6 ore e fino a 24 ore e oltre i 14 giorni:

Categoria prima L. 1.100

Categoria seconda L. 1.000

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione di 1/3):

Categoria prima L. 732

Categoria seconda L. 666

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta dell'80%.

F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) e' ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A)

H) Per le occupazioni realizzare per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50_%.

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) e' ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa e' determinata in misura forfetaria come segue:

- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 10.000_
- b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. L. 15.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.